



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

e dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro della giustizia (ALFANO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2009

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	16
Analisi dell'impatto della regolamentazione	»	19
Disegno di legge	»	21
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	23
Testo dell'Accordo prevalente in caso di divergenza	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con la Moldova, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa, adottato a Helsinki il 1° agosto 1975, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e contribuire al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilità in Europa.

L'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate.

L'articolo 3 e l'articolo 4 individuano rispettivamente i campi di cooperazione e le forme in cui essa può manifestarsi, che possono essere così sintetizzati:

- sicurezza e politica di difesa;
- *peace-keeping* e operazioni umanitarie;
- rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- organizzazione delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale;
- formazione e addestramento del personale militare;

- legislazione militare, scienza, storia e sport militare;

- industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti;

- visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;

- questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

- partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;

- scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;

- contatti fra istituzioni militari similari;

- scambi di attività culturali e sportive.

L'articolo 5 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari.

L'articolo 6 regola le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte.

L'articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante.

L'articolo 8 disciplina il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.

L'articolo 9 sancisce che eventuali divergenze sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo vengano risolte mediante consultazioni o negoziati tra le Parti.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo e ne disciplina le modalità di recesso. Inoltre, esso disciplina anche le modalità per apportare emendamenti.

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata

definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

Il presente provvedimento era già stato presentato dal Governo nel corso della passata legislatura e non ha potuto terminare l'*iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere (atto Senato n. 1899).

Gli oneri aggiuntivi, derivanti dall'applicazione dell'Accordo, sono stati quantificati con la relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL "Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO		PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 2 comma 1
2. Art. comma.....
3. Art. comma.....
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art..... comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. comma
2. Art. comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)**

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. 2, comma n. 2:

Consultazioni tra i rappresentanti delle Parti:

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, leggi indicate in Appendice e L.n. 248/06.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero della Difesa

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

	Anno 2009						Anno 2010						Anno 2011						A regime/Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	
Art. 2, comma 2		-7.615																	-7.615
Totale effetti finanz. negativi																			
Totale effetti finanz. positivi																			
Totale generale effetti finanz. negativi		-7.615																	-7.615
Totale generale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime			Anno terminale
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	
	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	Annuale	Perm	L.I.	
Totale effetti finanz. negativi													
Totale effetti finanz. positivi													

N.B. In tutte le Tabelle, gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)	-7.615		-7.615

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri			
Ministero.....			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
Totale fondi speciali			

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge n. 170/97 articolo 3 comma 1	7.615		7.615
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolocomma			
-Leggearticolo..... comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	7.615		7.615
---------------------------------	--------------	--	--------------

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Moldova in materia di cooperazione nel campo della difesa, comporta i seguenti oneri per il bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo:

Articolo 2, secondo paragrafo

Si prevede l'invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per il completamento dell'Accordo. Tali riunioni si terranno alternativamente in Moldova ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Chisinau, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	euro	2.400
– diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 83 che viene ridotta di euro 28, corrispondente ad un terzo della stessa. Ad euro 55 vanno aggiunti euro 21 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 76 x 4 persone x 4 giorni)	euro	1.216

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata e ritorno Roma-Chisinau (euro 1.000 x 4 persone)	euro	4.000
Totale onere (articolo 2, secondo paragrafo)	euro	7.616

Pertanto, l'onere annuo da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2009 ad anni alterni è di euro 7.616, in cifra tonda euro 7.615.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle

riunioni e alla loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatisi in precedenti analoghi accordi, si precisa che:

– l'eventuale richiesta per le attività di formazione e addestramento (articolo 3, primo paragrafo, lettera *e*); articolo 4, lettera *c*)), gli inviti alle conferenze ed ai seminari su questioni militari (articolo 4, lettera *f*)) vengono accordati qualora vi siano le sufficienti disponibilità sia di posti nei relativi corsi svolti dal Ministero della difesa che sugli stanziamenti già autorizzati dalla vigente legislazione per questo Dicastero, con esclusione, quindi, di spese aggiuntive;

– le eventuali richieste per la partecipazione ad esercitazioni militari ed addestrative (articolo 4, lettere *c*) e *d*)), potranno essere accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– relativamente alla disposizione relativa al trasporto locale ed all'alloggio a carico della Parte ricevente (articolo 5, secondo paragrafo) si precisa che tali attività rientrano negli stanziamenti autorizzati dalla legislazione nazionale per il Ministero della difesa che utilizza per tali finalità i mezzi di trasporto e le strutture militari già disponibili;

– qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 10, secondo paragrafo) che amplino la portata finanziaria del presente Accordo, sarà necessario prevedere un disegno di legge che autorizzi la eventuale maggiore spesa.

Si fa presente, infine, che il calcolo della diaria tiene conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della stessa ed abroga la maggiorazione del 30 per cento introdotta dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Moldova nel campo della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo e tecnico, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo

L'accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti

Attribuendo allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale per reati inerenti il servizio e commessi sul territorio dello Stato ospitante, l'Accordo incide sulla legge penale.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta «*devolution*», in quanto la

materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo della lettera *b*). Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

In materia di accordi con la Moldova nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono *in itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

Il presente provvedimento tuttavia era già stato presentato dal Governo nel corso della passata legislatura (Atto Senato n. 1899) e non ha potuto terminare l'*iter* a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) AMBITO DELL'INTERVENTO; DESTINATARI DIRETTI ED INDIRETTI

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'accordo sono il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa moldovo. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente, e concorrere così alla sicurezza e stabilità in Europa. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa che non sussistono condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti

L'impatto sui destinatari indiretti di cui alla lettera *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e dei materiali per la difesa, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.615 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA DIFESA**

**ACCORDO FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA"**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova di seguito denominati congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- considerando gli storici cambiamenti avvenuti in Europa e convinti che l'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e Cooperazione in Europa, la Carta di Parigi ed i Documenti di Vienna del 1994, nonché gli altri importanti documenti della OSCE contribuiscono notevolmente al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilità in Europa;
- desiderando rafforzare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare delle Forze Armate della Repubblica Italiana e l'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova;
- desiderando accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;
- riconoscendo l'importanza delle discussioni sulla sicurezza e la stabilità internazionali, sulle strategie di difesa e sui programmi di sviluppo nel settore della difesa per il mantenimento della pace;
- convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuirà a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni militari e a consolidare le rispettive capacità difensive;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

Le Parti agiranno in conformità alle rispettive legislazioni interne e agli impegni internazionali assunti al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2
ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE

L'organizzazione e la promozione delle attività per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova.

Eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Chisinau, allo scopo di elaborare e concordare eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate della Repubblica Italiana

e l'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova.

Attività, modi, tempi e luoghi saranno specificati nel Programma summenzionato.

ARTICOLO 3 **CAMPI DI COOPERAZIONE**

La cooperazione fra le Parti può comprendere i seguenti campi:

- a. sicurezza e politica di difesa;
- b. peace-keeping e operazioni umanitarie;
- c. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
- d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;
- e. formazione e addestramento;
- f. questioni relative alla polizia militare;
- g. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
- h. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai relativi ~~Ministeri della Difesa;~~
- i. logistica per la difesa;
- j. Medicina, sport, storia militare e diritto.

La cooperazione militare può non essere limitata ai campi sopra menzionati. Le Parti potranno individuare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4 **FORME DELLA COOPERAZIONE**

La cooperazione fra le Parti può svilupparsi nelle seguenti forme:

- a. incontri e scambi di visite dei Ministri della Difesa, Comandanti in capo, loro loro sostituti e altri funzionari autorizzati dalle Parti;
- b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. organizzazione e svolgimento di attività addestrative, corsi ed esercitazioni;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. contatti fra istituzioni militari similari;
- f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi;
- g. visite a navi e aerei ed altre strutture militari;
- h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;

- i. scambi di attività culturali e sportive.

ARTICOLO 5 **ASPETTI FINANZIARI**

Le Parti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

La Parte Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione.

La Parte Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare:

- la Parte Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- la Parte Inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono ~~stabilite di volta in volta previo reciproco accordo delle Parti.~~

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 6 **RISARCIMENTO DEI DANNI**

Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sarà pagato alla Parte Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 7 **GIURISDIZIONE**

Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle Forze Armate della Repubblica Italiana e i membri dell'Armata Nazionale della Repubblica di Moldova nei seguenti casi:

- le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui alla lettera b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 8 **SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati tra le Parti e le loro industrie sulla base del presente Accordo, saranno protetti in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti che li hanno originati.

Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che le ha originate.

Ai fini del presente Accordo:

- per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza;
- per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e ~~nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti,~~ riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma;
- per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso, prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.

Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza, di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza in lingua inglese	Per la Repubblica di Moldova
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ
SEGRETO	SECRET	STRICT SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	SECRET
RISERVATO	RESTRICTED	

Le Parti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente ed entro i limiti concordati da entrambe le Parti.

Non è permessa la trasmissione a Parti terze di informazioni, documenti, dati tecnici, e materiali, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

Per Parte terza si intende uno Stato o Organizzazione Internazionale che non è

parte di questo Accordo e non risponde ai requisiti per l'accesso alle informazioni classificate, incluso il principio del "bisogno di sapere".

Il trasferimento di informazioni classificate tra le Parti potrà avvenire solamente attraverso canali governativi o canali approvati dai competenti Organi nazionali per la Sicurezza delle due Parti.

ARTICOLO 9 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti si consulteranno per risolvere le controversie tramite consultazioni o negoziati bilaterali e, se necessario, per mezzo dei canali ufficiali.

ARTICOLO 10 DURATA, EMENDAMENTI E TERMINE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Questo Accordo potrà essere emendato in qualsiasi momento, tramite Scambio di Note. Gli eventuali emendamenti entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo previste.


Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e potrà essere automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non informi l'altra per iscritto dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cesserà i suoi effetti sei mesi dopo che tale notifica è stata ricevuta.

In caso di denuncia, le Parti faranno ogni sforzo per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 6 dicembre '06 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI MOLDOVA



Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati

Per copia conforme



AGREEMENT

BETWEEN

**THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC**

AND

**THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

ON DEFENCE CO-OPERATION

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
ON DEFENCE CO-OPERATION.**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova, hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as a "Party":

- reaffirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- considering the historical changes in Europe and convinced that the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter and the 1994 Vienna Documents as well as other important documents of the Organization for Security and Co-operation in Europe significantly contribute to the achievement of the common aim of building security and stability in Europe;
- desiring to strengthen the friendly relations existing between the two Countries, their peoples and the military personnel of the Armed Forces of the Italian Republic and the National Army of the Republic of Moldova;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- recognising the importance of the discussions on international security and stability, on defence strategy and on the development programs in the defence sector for peace-keeping
- convinced that bilateral defence co-operation will foster their mutual understanding on military matters and consolidate their respective defence capabilities;

have agreed on the following:

ARTICLE 1
CO-OPERATION PRINCIPLES

The Parties will act in conformity with their respective domestic legislation and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2
CO-OPERATION IMPLEMENTATION

The organisation and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of Moldova.

Possible consultations of the Parties' representatives will be held alternatively in Rome and Chisinau, in order to draw up and agree, if advisable and subject to

bilateral approval, on possible specific arrangements to implement and complete this Agreement, as well as possible co-operation programmes between the Armed Forces of the Italian Republic and the National Army of the Republic of Moldova.

Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned co-operation programmes.

ARTICLE 3 **CO-OPERATION FIELDS**

Co-operation between the Parties may include the following areas:

- a. security and defence policy;
- b. peacekeeping and humanitarian operations;
- c. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
- d. armed forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
- e. formation/training;
- f. military police issues;
- g. environmental issues and pollution caused by military facilities;
- h. defence industry and procurement policy that are subordinated to the respective Ministries of Defence;
- i. defence logistics;
- j. medicine, sports, military history and law .

Military co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of co-operation in the mutual interest.

ARTICLE 4 **CO-OPERATION FORMS**

Co-operation between the Parties may develop as follows:

- a. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officials authorised by the Parties;
- b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- c. participation in training activities, courses and exercises;
- d. participation of observers in military exercises;
- e. contacts between similar military institutions;
- f. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, and courses;

- g. visits of military ships, aircraft and other structures;
- h. exchange of information and educational publications;
- i. exchange of cultural and sporting activities.

ARTICLE 5 **FINANCIAL MATTERS**

The Parties will fund the implementation of this Agreement and activities resulting from it on the principle of reciprocity.

The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations.

The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, room and board expenses, if available in military facilities, as well as planned activities.

Expenditure on medical treatment would be governed by the following:

- the Receiving Party will provide emergency medical treatment;
- the Sending Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

~~This general principle of reciprocity will not be applicable to groups larger than 10 persons. Funding procedures relevant to these groups will be established by mutual agreement between the Parties.~~

Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, it shall bear all the relevant expenses.

ARTICLE 6 **COMPENSATION FOR DAMAGES**

Compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Party.

If the damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 7 **LEGAL JURISDICTION**

The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.

Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of the Armed Forces of the Italian Republic and on the members of the National Army of the Republic of Moldova in the following cases:

- a. violations that threatens the security or property of the Sending Country;
- b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

In the case under letter b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 8 **SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION**

All classified information, documents and materials, exchanged between the Parties and their industries under this Agreement, shall be handled in accordance with the national rules of the originating Party.

Each Party shall afford all the classified information, documents and materials no lower degree of security protection than that assigned by the originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the originating Party.

Under this Agreement:

- "Classified information" means each document or material, specified in the ~~following points or any document, information, activity and~~ any other thing to which has been assigned a degree of security protection;
- "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processings and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;
- "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection.

The Parties have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic	corresponding (in English language)	Republic of Moldova
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ
SEGRETO	SECRET	STRICT SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	SECRET
RISERVATO	RESTRICTED	

The Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically defined by the Originating Party and within the limits agreed upon by both Parties.

The transfer to third parties of information, documents, technical data and materials, whether classified or unclassified, acquired as a result of the co-operation deriving from this Agreement shall be subject to prior written approval of the originating

Party.

Third party means a State or an International Organization that is not party to this Agreement and do not correspond to the requirements for accession to classified information, including the principle of need to know.

The transfer of classified information between the Parties shall be carried out only through Government-to Government channels or channels approved by the relevant national Security Authorities of the two Countries.

ARTICLE 9 **SETTLEMENT OF DISPUTES**

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement the Parties shall settle the disputes through bilateral consultations or negotiations and, if necessary, through official channels.

ARTICLE 10 **VALIDITY, AMENDMENTS AND TERMINATION**

This Agreement shall enter into force at the receiving date of the last notification by ~~which the Parties shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.~~

This Agreement may be amended, at any time, through exchange of Official Notes. Any modification shall come into effect following the needed procedures.

This Agreement, established to be in force for five years, will be automatically renewed for further periods of five years unless written notice of intention to denounce is given by either Party to the other; in this case it will lose effect six months after such a notification has been received.


In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective Government, have signed this Agreement.

Done at Rome on 6th December 2006 in two originals, each in Italian, English and Moldovan languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Antonio Di Pietro


A. Stănilă
Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
Per copia conforme
V. G. G. G.

